

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2022

ART. 1

Oggetto della presente convenzione è la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Villanova Monferrato.

ART. 2

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme previste dalla presente convenzione, tutte le disposizioni di Legge in materia, nonché il Regolamento di Contabilità del Comune di Villanova Monferrato in vigore.

ART. 3

La durata della presente convenzione sarà dall' 01.07.2019 con scadenza 31.12.2022.

ART. 4

Il servizio di tesoreria comprende :

- 1) La riscossione di qualsiasi entrata comunale non attribuita per Legge al concessionario per la riscossione o ad altro speciale riscuotitore;
 - 2) Il pagamento di tutte le spese del Comune, secondo le modalità di Legge;
 - 3) La gestione dei fondi di cassa, di tutti i titoli e valori di pertinenza del Comune o di terzi relativi a depositi custoditi in tesoreria;
 - 4) L'esecuzione di tutte le altre formalità che la Legge pone espressamente a carico del tesoriere.
- Il servizio di tesoreria comprende altresì l'incasso dei proventi dei servizi appaltati o gestiti in economia e, in generale, il maneggio di tutte le somme che il tesoriere debba soltanto incassare od erogare.

Restano pertanto escluse le entrate attribuite per Legge al concessionario della riscossione.

ART. 5

Il servizio viene svolto a titolo oneroso ivi compresa la custodia dei titoli e lo stacco delle relative cedole, fatto salvo quanto venisse successivamente disposto da Leggi, regolamenti, istruzioni ed accordi interbancari in materia, nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che modifichino i termini per la gestione dei servizi di tesoreria dei Comuni.

ART. 6

Il tesoriere è esonerato dal prestare apposita cauzione per il servizio de quo.

ART. 7

La riscossione delle entrate, salva l'eccezione di cui al successivo articolo 8, ed il pagamento delle spese saranno fatti in base ad "ordinativi di incasso" o a "mandati di pagamento" informatici, regolarmente emessi dal Comune rispettando scrupolosamente la vigente normativa ed il Regolamento di Contabilità.

Il tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi, sollecitorie, o notifiche ai debitori o contravventori.

ART. 8

Il tesoriere, trovandosi nell'occasione di dover effettuare incassi senza aver ricevuto dal Comune il corrispondente ordinativo, non potrà ricusare l'esazione di dette somme, ma la quietanza dovrà essere emessa con la clausola "salvi i diritti e gli obblighi dell'amministrazione".

ART. 9

I pagamenti verranno effettuati a seguito ed in conformità di regolari mandati emessi dal Comune secondo le disposizioni di Legge e trasmessi al tesoriere.

Il tesoriere non darà corso a mandati provvisori ed a pagamenti senza regolare mandato, a meno che non si tratti di pagamenti obbligatori per Legge, oppure in conseguenza di delegazioni relative

alle rate dei mutui contratti dal Comune, o di imposte e tasse iscritte a ruolo a carico del Comune, o di contributi dovuti alle casse di previdenza in favore del personale dipendente dal Comune, o di canoni e contributi dovuti allo Stato, o di altra somma prevista da disposizioni di Legge, per i quali il tesoriere dovrà richiedere al Comune l'immissione di regolari mandati immediatamente dopo aver eseguito i pagamenti.

Per quanto riguarda le rate dei mutui e i contributi dovuti alle casse di previdenza, il tesoriere è espressamente autorizzato ad effettuare, ove necessario, appositi accantonamenti di fondi.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente, ai sensi del presente articolo, si intendono aggiuntive rispetto ai costi del servizio di cui all'art.12.

ART. 10

Il tesoriere si impegna a seguire le istruzioni che il Comune impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dal Comune stesso.

Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da norme di Legge, il tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali norme di Legge, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

ART. 11

I mandati saranno eseguiti dal tesoriere con le modalità di cui all'art. 12 della presente convenzione.

I creditori dovranno essere avvisati dal Comune medesimo dell'avvenuta emissione dei mandati.

Nel procedere ai pagamenti, il tesoriere è tenuto ad osservare le modalità previste dalle disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre manifestazioni di pericolosità sociale.

ART. 12

Le somme rimosse e pagate saranno portate giornalmente a credito e a debito del Comune su di un conto corrente di corrispondenza.

La valuta a carico del Comune su tutte le operazioni di incasso e di pagamento coincide rispettivamente con il giorno di incasso e di pagamento.

La valuta a favore dei fornitori sarà determinata dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art.13 del D.lgs. 11/2010 nel caso di incassi gestiti come addebiti diretti (di cui all'Art. 1 del Regolamento (UE) N.260/2012, c.d. Regolamento SEPA) il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

In questi casi le richieste di rimborso dovranno essere soddisfatte direttamente dal Tesoriere, il quale sarà tenuto ad addebitare il conto dell'Ente, corrispondendo alla banca del debitore l'intero importo dell'operazione, comprensivo degli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella del riaccredito.

In fase di rimborso verrà riconosciuta quale data valuta dell'accredito una data non successiva a quella dell'addebito dell'importo.

Il servizio di tesoreria comunale viene reso dalla banca a titolo oneroso, mediante versamento del corrispettivo annuo indicato in sede di offerta (inteso come corrispettivo per il servizio).

Sulle giacenze del conto sarà conteggiato un interesse annuo posticipato pari, alla media aritmetica semplice Euribor a tre mesi, base 365/360 (trecentosessantacinque/trecentosessanta), tempo per tempo vigente, **senza nessun aumento o riduzione**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito al 31 dicembre, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e – in ogni caso- non oltre la fine del mese di gennaio.

Per quanto riguarda le eventuali anticipazioni di cassa, tasso passivo sarà applicato solo sulle somme effettivamente utilizzate dal Comune senza l'applicazione di qualsiasi commissione.

Sulle eventuali anticipazioni di tesoreria sarà applicato il tasso debitore nella seguente misura: media aritmetica semplice Euribor a tre mesi, base 365, tempo per tempo vigente, **umentato di punti 5,000** la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Il Tesoriere procede, pertanto di iniziativa, al 31 dicembre all'addebito sul conto di tesoreria degli interessi a

debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro quindici giorni e – in ogni caso non oltre la fine del mese di gennaio. Ai sensi della normativa PSD 2 (PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni) sia il pagatore che il beneficiario di un bonifico possono essere chiamati a sostenere solo le spese applicate dai rispettivi Prestatori di servizi di pagamento.

Il presente articolo recepisce la normativa introdotta dal nuovo articolo 120, comma 2, del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) modificato dall'articolo 17 bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

L'entità di tale tasso sarà rivedibile ad ogni variazione del parametro base e la relativa variazione avrà effetto dall'inizio del mese successivo.

L'eventuale deposito di fondi eccedenti le normali necessità di cassa, non potrà essere fatto che presso il tesoriere, salvo quanto disposto dalle norme di Legge sulle "contabilità speciali", per i Comuni aventi l'obbligo di intrattenere tali conti presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il servizio viene sottoposto alle condizioni espressamente indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 13

- 1) Il tesoriere si rende disponibile ad accettare quanto disposto dall'art. 222 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 relativo alla possibilità del Comune di contrarre anticipazioni di tesoreria con esso tesoriere fino al limite di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata e alle condizioni di cui al precedente articolo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme di cui all'art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- 2) Su richiesta del Comune il Tesoriere si rende disponibile a concedere mutui alle condizioni nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente e a condizioni parametrize con quelle periodicamente determinate dal Ministero del Tesoro.

ART. 14

Il Tesoriere è responsabile a norma di Legge dei valori e delle carte contabili a lui affidate e ne dovrà curare la conservazione.

Il contante del fondo di cassa è rappresentato dal carico risultante dal giornale di cassa, essendo la valuta materialmente in possesso della tesoreria.

I titoli saranno rappresentati presso l'agenzia dalle scritturazioni sul conto di deposito tenuto dalla sede centrale della Tesoreria.

La verifica delle estrazioni e dei premi dei titoli sarà fatta dal tesoriere che, nel caso, dovrà farne opportuna segnalazione al Comune.

ART. 15

Il Tesoriere si obbliga, ove ne sia richiesto (per iscritto) ad acquistare per conto del Comune titoli e valori, ad alienarli senza speciale compenso, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute.

Si obbliga inoltre a conservare e custodire le somme ed i valori che venissero depositati provvisoriamente da terzi, sia per la garanzia di offerte agli incanti comunali, sia per la garanzia dell'esecuzione di obbligazioni assunte da chiunque e per qualsiasi causa verso il Comune.

Riterrà i depositi a garanzia di offerte agli incanti comunali fino a che non dovranno essere versati alla cassa depositi e prestiti o fino a che non verrà altrimenti disposto dal Comune.

ART. 16

Il tesoriere darà periodica comunicazione al Comune dello stato delle riscossioni e dei pagamenti.

ART. 17

Il tesoriere si obbliga a trasmettere mensilmente, come previsto dalla normativa SIOPE, i prospetti concernenti i dati periodici della gestione di cassa del Comune.

ART. 18

Il tesoriere, entro il termine di un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, e cioè entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà presentare al Comune il conto della propria gestione di cassa.

Il conto sarà redatto sui moduli di cui all'art. 226 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Al conto sarà allegata la documentazione prevista dal sopradetto art. 226 .

E' facoltà del tesoriere redigere il consuntivo con mezzi meccanografici su schemi conformi ai modelli ministeriali.

ART. 19

Il Comune trasmetterà al tesoriere gli atti di cui al del vigente Regolamento di Contabilità e l'originale della firma delle persone autorizzate a firmare i documenti contabili ai sensi di Legge.

Il tesoriere, a sua volta, dovrà tenere al corrente e custodire i registri e i documenti di cui all'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

ART. 20

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, procederà trimestralmente alla verifica dei documenti inerenti al servizio ed alla situazione di cassa, di cui all'art. 223 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Dette verifiche saranno eseguite nei locali dell'agenzia fuori dell'orario di sportello.

Altre verifiche di cassa potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 72 del vigente Regolamento di Contabilità

ART. 21

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione e per tutte le altre formalità ed obblighi che rispettivamente potranno incombere alle parti in conseguenza della presente convenzione, le parti stesse dichiarano di rimettersi alle norme di Legge vigenti in materia e al vigente Regolamento di Contabilità e di tutte le Leggi, Regolamenti ed istruzioni emanati ed emanandi in materia,

Il tesoriere ed il Comune si dichiarano altresì disponibili ad apportare alla presente convenzione tutti i perfezionamenti ritenuti necessari, sia in relazione alle Leggi ed ai Regolamenti che venissero emanati in materia, sia a garanzia di un più efficace funzionamento del servizio di tesoreria.

ART. 22

1) Per quanto riguarda l'eventuale registrazione valgono le disposizioni vigenti in materia di registrazione e di bollo,

2) Si assume la somma di € 20.000,00 (ventimilaeuro) a valore del presente contratto.

ART. 23

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Comune elegge il proprio domicilio in Villanova M.to, presso la sede del Comune stesso, ed il tesoriere presso la sua sede.

_____, li _____

COMUNE DI VILLANOVA M.TO

(_____)

TESORIERE

(_____)